

N. 00980/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00810/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2016, proposto da:

Laura Lopane, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Liberti e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

Formez PA - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione Ammodernamento PA, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 53;

Commissione Interministeriale RIPAM;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

nei confronti di

Francesco Maria Settanni;

Maria Antonietta Larocca;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III n. 00681/2015, resa tra le parti, concernente l'esclusione dalla procedura concorsuale per personale regionale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Formez PA - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione Ammodernamento PA, della Commissione Interministeriale RIPAM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione, Isabella Fornelli e Francesco Caccioppoli, su delega dell'avvocato Marcello Cardì;

Ritenuto indispensabile un rapido approfondimento nel merito delle questioni oggetto del giudizio, tenuto conto che il vizio del procedimento

concorsuale, così come dedotto, potrebbe comportare soltanto la ripetizione di parte dell'esame da parte della candidata appellante e tenuto altresì conto che tale effetto non può essere fisiologicamente prodotto in seguito ad un provvedimento cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito avanti al TAR (Ricorso numero: 810/2016);

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)